

Liquidazione del patrimonio: morte del debitore e prosecuzione del procedimento nei confronti degli eredi

Liquidazione del patrimonio – Morte del debitore - Prosecuzione del procedimento nei confronti degli eredi ex art. 12 l.f. – Ammissibilità

Nel caso di morte del debitore nei cui confronti sia stata aperta la liquidazione del patrimonio ai sensi della legge n. 3/2012, va disposta la prosecuzione della procedura nei confronti dell'erede superstite in applicazione analogica del disposto di cui all'art. 12 l.f..

N. 5/20

TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Ufficio Procedure Concorsuali

Il Giudice Delegato,

- esaminata la nota depositata il 14-6-2024 dal liquidatore della procedura di liquidazione del patrimonio n. **5/20 T. G. – G. D.**;
- osservato che il liquidatore ha evidenziato che T. G. è deceduto e che unica erede rimasta è G. D. (ammessa anch'essa alla procedura di liquidazione del patrimonio);
- osservato che la legge n. 3/2012 non disciplina l'ipotesi in questione (a differenza del d. lgs 14/2019: v. artt. 270 co. 5 e 35 CCI);
- ritenuto di condividere l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito secondo cui alla fattispecie in esame trova applicazione in via analogica il disposto di cui all'art. 12 l.f. ricorrendo *l'eadem ratio* (v. Trib. Livorno 19-7-2021; Trib. Vicenza 17-7-2022);

p.t.m.

- dispone la prosecuzione della procedura di liquidazione del patrimonio nei soli confronti di G. D..

Mantova, 17 giugno 2024.

Il Giudice Delegato
dott. Mauro P. Bernardi